

**ID 2290 – FORNITURA DI VEICOLI BLINDATI – ED.4**

**ALLEGATO 8**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato.

#### **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

X Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_

affidente/i la Convenzione per la fornitura di veicoli blindati per le Pubbliche Amministrazioni stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

#### **DEFINIZIONI**

<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>COMMITTENTE</b>	CONSIP
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario dell'Appalto
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

#### **CONDIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del .....alle ore 24.00 del.....

##### **Art. 2 Novero dei terzi**

Si considera nel novero dei terzi la Committente, e altre Amministrazioni Acquirenti, i dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

##### **Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

##### **Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ di ogni modifica

contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

#### **Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

#### **Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto**

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza

## **GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

### **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate).

##### **Art. 2 Massimale**

€ 5.000.000 per sinistro/anno

##### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

- a) Estensione di qualifica di assicurato di tutte le organizzazioni proprie e/o terze di cui l'aggiudicatario dell'appalto si avvale per l'espletamento del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per l'installazione dei componenti in sostituzione o addizionali
- b) Danni agli autoveicoli oggetto dei lavori di manutenzione e di assistenza, autoricambi, etc. con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- c) Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- d) Danni a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale

#### **B) Sezione RCO**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

**Art. 2 Massimali** € 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

##### **Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro